

## “Dico” sì, “Dico” no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi<sup>1</sup>

di Giorgio Grasso

1. La lettura del disegno di legge Pollastrini-Bindi, relativo ai “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, suggerisce alcune prime riflessioni che, con un facile *divertissement*, legato all’acronimo immediatamente coniato dagli addetti ai lavori e ripreso anche nel titolo di questo intervento (Dico, appunto), denotano un apprezzamento positivo sul testo, ma anche qualche ragione di dubbio e di perplessità.

La lente privilegiata di osservazione è quella del diritto costituzionale, così che è solo in tale cornice che deve essere affrontata la questione dell’eventuale riconoscimento di un modello di regolazione dei rapporti giuridici tra persone che formano una stabile comunità di affetti e di relazioni, sentimentali, assistenziali e di solidarietà, come afferma la mozione approvata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2007, che ha “dato il la” al provvedimento qui in commento.

Questo senza tacere, peraltro, le evidenti implicazioni che la presentazione di tale disegno di legge sta avendo dal punto di vista politico, per il *tourbillon* di polemiche che il testo è già riuscito a determinare e per l’inusitata contrapposizione ideologica, ma a tratti anche strumentale, tra le diverse posizioni in campo (laici e cattolici, cattolici democratici e cattolici intransigenti, Stato e Chiesa, maggioranza di Governo ed opposizione parlamentare, sostenitori della laicità dello Stato e fautori di un suo esasperato laicismo...).

In quest’ottica, vi è una questione preliminare da chiarire: i Dico, per quello che è scritto nel testo in esame, sembrano rivolgersi ad un vasto ed eterogeneo insieme di convivenze, che non sono solo le coppie di fatto eterosessuali od omosessuali, legate da vincoli affettivi, sessuali, sentimentali e materiali. Questo rilievo può produrre numerose difficoltà per l’interprete che cerca di comprendere il significato delle diverse disposizioni del disegno di legge e che sconta alcune ambiguità nella formulazione di tali norme.

La tesi che si cercherà di dimostrare, anticipando le conclusioni, parte però dall’idea che i Dico (o uno strumento con nome diverso e finalità analoghe) dovrebbero essere finalizzati soltanto a regolare la disciplina giuridica delle coppie di fatto, nel significato appena indicato.

Da tale tesi consegue un corollario che potrà apparire contraddittorio, se non paradossale: i Dico potrebbero risultare superflui per le unioni di fatto tra persone di sesso differente, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive che l’ordinamento non deve preoccuparsi di tutelare sino in fondo, essendo già previsto un apposito istituto (quello del matrimonio), mentre possono (e forse debbono) servire a regolamentare i diritti ed i doveri di un’unione affettiva stabile tra persone dello stesso sesso (due uomini o due donne), secondo le caratteristiche che saranno tra breve enunciate.

Per quello che riguarda, invece, la più ampia congerie di “unioni atipiche” che la società contemporanea conosce (come la “famiglia” composta da due fratelli anziani o i due amici non omosessuali, che hanno deciso di stare insieme per condividere forme di solidarietà) si deve pensare ad un meccanismo diverso, non assimilabile alla disciplina delle coppie di fatto.

---

<sup>1</sup> Il testo costituisce la prima traccia di una relazione tenuta in un incontro di studio promosso dai giovani della Margherita della provincia di Varese, dal titolo “DICO-PACS: riflessioni di carattere giuridico sul d.d.l. Bindi-Pollastrini”, a Varese il 22 febbraio 2007.

2. Con tali essenziali premesse, l'intervento non può non dedicare qualche cenno iniziale alle norme costituzionali di riferimento su questo tema, per cercare di rispondere brevemente a domande del tipo: la Costituzione permette, vieta o impone l'esistenza dei Dico? I Dico sono incompatibili oppure no con l'istituto del matrimonio e con la disciplina costituzionale della famiglia? Ancora, la scelta di adottare i Dico è costituzionalmente indifferente o costituzionalmente necessitata (ovvero addirittura doverosa)?

Successivamente, si tenterà un primo commento del disegno di legge sui Dico, anche confrontandolo brevemente con le normative adottate in alcuni Paesi europei, come la Francia, la Spagna, la Svizzera.

Il testo approvato dal Governo, infatti, dovrà essere discusso e votato in Parlamento, con la possibilità quindi di subire importanti modifiche nel suo impianto complessivo, anche alla luce dell'infuocato dibattito politico che su di esso è sorto; ciò rende assai utile cogliere i margini di esportabilità nel contesto italiano delle soluzioni escogitate in altre esperienze costituzionali, guardando ai limiti che la nostra Costituzione pone alle scelte del legislatore e provando a proporre qualche "emendamento" migliorativo e qualche possibile aggiustamento alle previsioni del testo di legge.

3. Il punto di partenza del discorso è ovviamente l'art. 29 del testo costituzionale, che, come si sa, stabilisce che la Repubblica *ricosce* i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, prevedendo poi che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. I successivi artt. 30 e 31 specificano e svolgono il disposto dell'art. 29, occupandosi dei rapporti tra genitori e figli, anche se nati fuori dal matrimonio, ed indicando un impegno della Repubblica a sostegno della famiglia, delle famiglie numerose e a protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

Ora quello che si può dire subito è che l'art. 29, oltre a dare forma e sostanza alla nozione di famiglia e di matrimonio, costituisce un vincolo (in positivo e in negativo) per forme di regolazione di unioni di fatto, che potrebbero trovare un fondamento in altre disposizioni della Costituzione, ed in particolare nell'art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo) e nell'art. 3 (principio di uguaglianza).

La Costituzione repubblicana, è stato scritto da chi si oppone vigorosamente ai Dico (v. l'Editoriale di *Avvenire* del 6 febbraio 2007), esprimerebbe un *favor* per la famiglia fondata sul matrimonio e riconoscerebbe un valore di assoluta preminenza allo *status* familiare.

Non è in contestazione il *favor* per la famiglia fondata sul matrimonio (sostenuto agevolmente anche dalla dottrina costituzionalistica), perché, anche a voler assecondare un'interpretazione minimale (e solo formalistica) del testo costituzionale, la previsione esplicita in Costituzione di un istituto (*recte*: di un rapporto etico-sociale, come dice la Costituzione, che introduce con questo articolo il Titolo II della Parte I) deve pure avere un qualche *surplus* di significato, rispetto a ciò che non è previsto espressamente nella medesima Costituzione. Altrimenti anche la finalità della norma costituzionale (di qualsiasi norma costituzionale a questo punto) risulterebbe vana.

Quanto alla preminenza su altre forme di relazioni affettive, forse, anch'essa esiste, ma certo non può essere intesa come assoluta, soprattutto se a quest'ultimo aggettivo si volesse legare anche la connotazione di esclusivo modello di regolamentazione dei rapporti affettivi tra le persone.

Ma che cosa è la famiglia come società naturale e quale è la sua identità?

Qui certamente è stato (e rimane) molto forte il condizionamento di ciò che nella tradizione storico cristiana occidentale, recependo un modello già presente nella cultura classica greca e romana (vedi F.P. Casavola, su *Avvenire* del 17 febbraio 2007), viene chiamato matrimonio. Ma, a scanso di equivoci, il matrimonio coniugale cristiano, che certamente, lo si ripete, ha influenzato la formulazione della norma, non è il solo legame naturale (e

originario) che la società (occidentale e non occidentale) conosce. Se fossimo in Pakistan, stando alle notizie di questi giorni, probabilmente, dovremmo ammettere che la famiglia di quel Paese è società naturale fondata sul matrimonio “forzato”, cosa molto lontana da ciò che noi occidentali consideriamo come famiglia...

La circostanza poi che la Costituzione riconosca giustamente come preesistenti allo Stato i diritti della famiglia così configurata non può però rendere accettabile (e conforme al diritto costituzionale) l'altra affermazione, per cui equiparare le unioni di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio comporterebbe “un uso arbitrario del potere che non contribuirebbe al bene comune, poiché la natura originaria del matrimonio e della famiglia precede e supera, in maniera assoluta e radicale, il potere sovrano dello Stato” (così peraltro si esprime il Pontificio Consiglio per la Famiglia, nel documento *Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”*, e su questa linea è anche il recente intervento del Pontefice Benedetto XVI, per il quale nessuna legge fatta dagli uomini può sovvertire la norma scritta dal Creatore senza rendere precario il futuro della società con leggi in netto contrasto con il diritto naturale).

Il *favor* e la preminenza della famiglia non possono impedire che dalla Costituzione emerga una diversa (e, come si dirà, non necessariamente alternativa) regolamentazione di altre comunità di vita e di affetti, riprendendo parzialmente la formula con cui la legge svizzera (Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004) definisce l'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Questo deve essere sottolineato senza incertezze.

4. Ma se l'art. 29 va letto in questo modo, è negli artt. 2 e 3 della stessa Costituzione che si appoggia la possibilità di fondare una regolamentazione giuridica delle unioni (coppie) di fatto.

Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (con una terminologia che, come per la famiglia, implica un *prius* dei diritti inviolabili rispetto allo Stato), ed il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzioni basate sul sesso, sono infatti in grado di sorreggere la costruzione di un modello di relazione tra persone, che non sia inquadrabile nel disposto dell'art. 29.

L'art. 2 va considerato, evidentemente, come norma a fattispecie aperta, cioè come contenitore di un ampio catalogo di diritti inviolabili che non è meramente riassuntivo dei soli diritti e delle sole libertà espressamente elencati nella prima Parte della Costituzione. A sua volta l'art. 3, comma 1, impone che la legge regoli in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse (senza entrare nel merito, in questa sede, dell'incidenza sul nostro tema del disposto dell'art. 3, comma 2, concernente l'uguaglianza sostanziale).

Così combinando insieme gli artt. 2, 3 e 29 sembra delinearci quanto segue.

La famiglia dell'art. 29, fondata sul matrimonio, non è la sola formazione sociale nella quale due persone possono esprimere affetti, sessualità e solidarietà.

Non è vero, peraltro, che l'art. 29 e più in generale la Costituzione non stabiliscano in alcun luogo che il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna (come sostiene, invece, M. Ainis, ne *La Stampa* dell'undici febbraio 2007). Piaccia o non piaccia, infatti, la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non per convenzione o per una tradizione tralazia, ma per l'ineliminabile nesso tra la Costituzione ed una certa configurazione naturale di famiglia che è venuta storicamente ad imporsi (non è un caso che l'etimologia della parola matrimonio contenga in sé l'idea di madre), implica l'esistenza di un uomo e di una donna. Che senso avrebbe, altrimenti, parlare di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, se essi fossero dello stesso sesso, quando la Costituzione così disponendo ha voluto difendere la posizione “naturalmente” più debole del rapporto, quella femminile? E perché riferirsi a genitori e figli, anche se nati fuori dal matrimonio, ma

comunque frutto (anche rispetto alle più evolute tecniche di procreazione medicalmente assistita) dell'incontro tra un "frammento" di uomo e un "frammento" di donna? E, ancora, a che servirebbe parlare di norme e limiti per la ricerca della paternità e di protezione della maternità, se non ci fossero un padre e una madre?

Uomo e donna, però, possono determinare insieme una diversa formazione sociale, *anche* al di fuori dell'art. 29.

Uomo e uomo, donna e donna possono determinare insieme, invece, una specifica formazione sociale, *solo* al di fuori dell'art. 29.

Ma se è così, sorge davvero qualche dubbio sull'opportunità di offrire una soluzione normativa ai rapporti affettivi tra due persone di sesso diverso; molto pragmaticamente, infatti, si potrebbe sostenere che chi vuole i diritti ed i doveri spettanti alla famiglia ha una sola cosa da fare, sposarsi appunto. La regolamentazione di un'unione (coppia) di fatto tra due eterosessuali potrebbe essere intesa come una "scappatoia", per avere più diritti o meno doveri, o per ridurre il peso della responsabilità che una famiglia dovrebbe comportare, fosse solo per il regime di stabilità che il matrimonio determina. Questo tipo di soluzione, effettivamente, potrebbe produrre una famiglia di serie B, entrando in concorrenza con la famiglia dell'art. 29.

Tuttavia l'evoluzione della coscienza sociale evidenzia una realtà fattuale difficilmente contestabile: l'esistenza di numerose coppie di fatto eterosessuali, nate a discapito del matrimonio, che rivendicano un nucleo essenziale di normazione. Come agire in tali casi? Se proprio si vuole intervenire, lo si deve fare approvando regole chiare e rigorose (anche se "allentate" rispetto alle regole del matrimonio, sia sul novero dei diritti, sia su quello dei doveri) e cancellando l'impressione che si voglia, invece, godere soltanto di una disciplina normativa facilitata.

Qualcuno potrebbe opporre che così procedendo, cioè negando alle coppie eterosessuali (tutti) i diritti delle coppie sposate, si violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza. Così, però, non è: quanto ai figli, infatti, c'è la previsione dell'art. 30 sui figli nati fuori dal matrimonio; quanto ai conviventi, non coniugi, c'è, lo si ripete, la via maestra del matrimonio e non c'è discriminazione dove l'ordinamento prevede un istituto in grado di definire concretamente ed esaurientemente un tipo di rapporto giuridico.

5. Tutt'altro discorso deve farsi per una formazione sociale che sia una comunità di vita affettiva tra due omosessuali e che, come si è finito di sostenere, non può trovare alcuna sponda nell'art. 29.

Qui il principio di uguaglianza esige, infatti, che non vi sia una discriminazione basata sul sesso e al contempo, operando il principio di ragionevolezza, impedisce che una regolamentazione dei diritti di omosessuali conviventi sia equiparata *tout court* alla disciplina esistente per la famiglia.

Convivenza tra due omosessuali e famiglia dell'art. 29 non possono essere, *naturaliter*, in concorrenza, anche se la disciplina dell'art. 29 deve essere richiamata per definire il perimetro della convivenza tra due omosessuali.

Il vincolo costituzionale insormontabile (altre cose verranno dette subito, commentando il disegno di legge sui Dico) riguarda la possibilità che due conviventi omosessuali possano ottenere l'adozione di figli o possano ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, per avere figli (così opportunamente la già citata legge svizzera sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, all'art. 28).

Dall'art. 29, in collegamento con l'art. 2, infatti, emerge un diritto fondamentale del bambino ad avere due genitori, intesi come un padre ed una madre, ovviamente come aspirazione e regola tendenziale, ad eccezione delle situazioni che potremmo chiamare patologiche (determinate, ad esempio, dal decesso di uno dei genitori o dalla situazione di una ragazza madre abbandonata dal padre del bambino).



Riconoscere ad una coppia omosessuale la possibilità di adottare un figlio o di avere altrimenti un figlio vorrebbe dire violare per davvero il principio di uguaglianza, perché il legislatore disciplinerebbe in modo uguale due situazioni del tutto diverse (relazioni affettive e rapporti uomo-donna ovvero tra uomo e uomo e tra donna e donna).

6. Rispetto a tutto ciò, come si viene a collocare il disegno di legge sui Dico?

Il testo sembra il frutto di un difficile e delicato compromesso tra ragioni (e pressioni) della politica e principi e valori della Costituzione; esso respinge (e non poteva essere altrimenti) la via spagnola che equipara totalmente il matrimonio tra due persone omosessuali a quello tra due persone eterosessuali (v. la disposizione della *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*, in base alla quale “El matrimonio tenderà los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”). Un’impostazione di questo tipo, che probabilmente presenta qualche profilo di incostituzionalità, trascurato in sede di approvazione del testo, pure rispetto all’art. 32 Cost. iberica (che recita “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” e “La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”), sarebbe contrastante con la nostra Costituzione e con il contenuto dell’art. 29, che abbiamo prima esaminato.

Ma il disegno di legge si differenzia anche dalla legge francese sui c.d. Pacs (*Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité*), dimostrando la volontà di creare uno strumento normativo maggiormente responsabilizzante dei Pacs d’Oltralpe, in termini di diritti e di doveri in esso sanciti.

Questo rilievo viene bene fuori anche solo dal confronto tra l’art. 1 del disegno di legge sui Dico e quanto previsto, invece, dalle norme francesi.

Da un lato, vi è una convivenza tra “due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, *unite da reciproci vincoli affettivi*, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale”, convivenza che produce diritti, doveri e facoltà; dall’altro, vi è un *pacte civil de solidarité*, definito come “un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie comune”, e che implica che i due *partner* del patto si diano aiuto reciproco e materiale, nelle modalità fissate dal patto medesimo (e senza dimenticare che la legge francese contiene anche una norma sul concubinato, definito come unione di fatto, caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e di continuità, tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia).

E’ abbastanza evidente il tentativo di valorizzare il contenuto affettivo del rapporto che sta alla base dei Dico, rispetto a quanto prevedono i Pacs, anche se poi il testo italiano rischia di diventare “ipocrita”, quando parla di una dichiarazione resa contestualmente da entrambi i conviventi, con l’impiego di un aggettivo che sostituisce l’espressione francese “*déclaration conjointe*” (dichiarazione congiunta). Su questo punto è facile rilevare come l’opzione per una dichiarazione unilaterale, al posto di una dichiarazione congiunta alla francese, sia frutto più di ragioni di opportunità politica e di compromesso tra le diverse “sensibilità” dei sostenitori dei Dico, che di pretese ragioni di difformità costituzionale della seconda formulazione.

In merito all’art. 1, poi, paiono utili alcune ulteriori osservazioni.

In primo luogo, stupisce davvero (ed amareggia) la critica che gli ambienti ecclesiastici e vaticani stanno muovendo alla circostanza che i Dico, molto opportunamente, colleghino in modo indissolubile la convivenza all’esistenza di vincoli affettivi, nonostante il programma dell’Ulivo, richiamato nella mozione parlamentare citata all’inizio di queste note, parlasse anche di relazioni assistenziali e di solidarietà. E’, infatti, proprio questo tipo di vincolo,

che, più di qualsiasi altro, senza creare o determinare un para-matrimonio, spinge sulla base degli artt. 2 e 3 della Costituzione ad adottare una disciplina normativa per quelle persone (gli omosessuali) che non possono utilizzare, lo si è già detto, l'art. 29 della Costituzione.

Poi, vi sono molte perplessità sulla norma che prevede che il convivente possa rendere singolarmente la dichiarazione di convivenza all'ufficio di anagrafe e poi darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; gli effetti di questa disposizione rischiano davvero, come è stato scritto (M. Ainis), di creare "un cappio al collo" per il convivente che non ne vuole sapere nulla dei diritti e dei doveri riconosciuti dal Dico, incidendo anche sull'elemento fondamentale di una manifestazione volontaria da parte di entrambi i conviventi, nel rendere la dichiarazione di convivenza.

In tale previsione si mescolano ancora un po' di ipocrisia e conseguenze imprevedibili, irrazionali e contraddittorie, rispetto alla precipua finalità di predisporre uno strumento che stabilizzi diritti e doveri delle persone conviventi.

Infine, collegata a quest'ultimo profilo, è la definizione dei caratteri di tale dichiarazione: di mero accertamento di un fatto già esistente, al quale conseguono poi determinate conseguenze giuridiche, o di costituzione di un nuovo *status* giuridico, molto temuto dai detrattori del disegno di legge.

La scelta del testo per un'iscrizione nel registro dell'anagrafe e non dello stato civile sembra orientare l'interprete verso la prima opzione; ma va detto, con chiarezza, che anche la seconda opzione non sarebbe comunque costituzionalmente illegittima.

7. Successive disposizioni del disegno di legge fissano le ipotesi nelle quali i Dico non possono applicarsi, sia perché esistono, in particolare, vincoli matrimoniali, di parentela, di affinità o dell'esistenza di un precedente rapporto di convivenza "registrato" (cfr. ancora l'art. 1), sia perché si configurano specifiche esclusioni, in presenza di determinati reati penali nei confronti del coniuge dell'altro convivente o della persona con la quale esisteva una precedente convivenza, regolata dalla legge, di rinvio a giudizio o di sottoposizione a misure cautelari per i medesimi reati, o perché vi sia un'incompatibilità "economica" tra i due possibili conviventi, legati da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune (vedi l'art. 2).

La norma è decisamente migliorabile, ad esempio laddove si riferisce a vincoli di parentela e di affinità in linea retta entro il primo grado (in un primo testo pubblicato anche nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, si parlava di secondo grado), anche in confronto con le disposizioni molto più efficaci della legge francese, che esclude il pacs "entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclu", e di quella svizzera, che proibisce di contrarre un'unione domestica registrata "tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini", pur trascurando gli affini.

Qualcuno (G. Tremonti; G. Dalla Torre), dalla lettura del primo testo circolato (parentela in linea retta entro il secondo grado) e rilevando la possibilità di un "Dico" tra un fratello ed una sorella o tra due fratelli maschi o tra due sorelle femmine (parenti in linea collaterale di secondo grado), ha parlato di una legge che permetterebbe la legittimazione dell'incesto nel nostro ordinamento.

Ma probabilmente (ed augurabilmente), fuori da questa provocazione (che riguarderebbe a questo punto anche nonno e nipote, considerato il vincolo alla parentela entro il primo grado), siamo in presenza di una dimenticanza nella formulazione della legge, determinata dall'ambiguità di cui si parlava all'esordio di queste osservazioni e dalla circostanza di aver confuso (volutamente?) una relazione affettiva-sentimentale-sessuale con una relazione

affettiva, magari fraterna, che però c'è da chiedersi se corrisponda effettivamente allo spirito più genuino dei Dico.

Ad ogni modo, poi, rimane ancora da capire che senso avrebbero per una convivenza di questo tipo disposizioni come quella dell'assistenza per malattia o ricovero o quella in materia di successioni, trattandosi di diritti e facoltà già normativamente riconosciuti alle persone tra cui si instaurasse tale convivenza.

Procedendo avanti nell'esame del testo, si trova l'elencazione dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi.

Tra diritti e doveri sembra esservi un certo squilibrio, a favore dei primi, anche se la legge stabilisce in realtà numerosi oneri a carico del convivente, assolvendo i quali si acquisisce la titolarità di un diritto o di un beneficio, così da "pareggiare" i due diversi momenti della libertà e della responsabilità.

I diritti e le facoltà spettanti ai conviventi vanno dal diritto di accesso del convivente nelle strutture ospedaliere e di assistenza per fini di visita e di assistenza, nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente (art. 4); alle norme per le quali ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante, in particolari situazioni di malattia, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 5); alle norme sul rilascio del permesso di soggiorno per convivenza per il cittadino straniero extracomunitario o apolide convivente con un cittadino italiano o comunitario e che non ha un autonomo diritto di soggiorno e sul diritto all'iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, in attuazione della direttiva 2004/38/CE (art. 6); alle disposizioni sull'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica, che dovranno essere attuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Bolzano (art. 7); alla successione nel contratto di locazione della comune abitazione (art. 8); alle agevolazioni e tutele in materia di lavoro (art. 9); ai trattamenti previdenziali e pensionistici (art. 10); ai diritti successori (art. 11).

I doveri e gli obblighi a carico del convivente sono, per altro verso, l'attualità della convivenza, presupposto dell'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla legge (art. 1, comma 4); il dovere di prestare assistenza e solidarietà materiale e morale a favore del convivente (art. 1, comma 1); l'obbligo di prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché durata almeno tre anni e per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza, nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 12); l'onere del perdurare della convivenza da almeno tre anni per poter succedere nel contratto di locazione della comune abitazione e per poter ottenere agevolazioni nel mantenimento della comune residenza, mediante il trasferimento e l'assegnazione di sede del convivente dipendente pubblico o privato (art. 8 e art. 9); l'onere a che siano trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza per poter concorrere alla successione legittima dell'altro convivente e per godere dei diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 11); l'onere di fornire la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni provate dalle risultanze anagrafiche (art. 13, comma 2), per far "scattare" gli effetti della legge.

8. Molto scarna e deludente è la disciplina delle modalità di cessazione della convivenza.

Il disegno di legge, infatti, solo indirettamente si riferisce ad essa, senza dedicare al problema una norma specifica.

Così all'art. 1, comma 2, ci si limita a richiamare il decreto che approva il regolamento anagrafico della popolazione residente, nelle disposizioni che stabiliscono le modalità di iscrizione, mutamento e cancellazione della convivenza, e si prevede che "chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza ... è terminata in data diversa

rispetto alle risultanze anagrafiche”; l’art. 8, comma 2, in tema di successione nel contratto di locazione, prevede che tale successione possa avvenire “anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione”; l’art. 12 stabilisce l’obbligo di prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, come si è già ricordato; l’art. 13, comma 6, infine, dispone che i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio, con il quale implicitamente si pone fine alla convivenza.

Sul punto risultano decisamente più “costruttive” le disposizioni della legge francese che, accanto all’ipotesi della morte o del matrimonio di uno dei conviventi, da comunicare formalmente all’altro, distingue tra una cessazione del patto di comune accordo, da formalizzare con una dichiarazione congiunta analoga a quella che dà vita al patto, ed una cessazione unilaterale, da comunicare al convivente e alla cancelleria del tribunale che aveva ricevuto l’atto iniziale, e quelle della legge svizzera, che prevedono una richiesta congiunta da parte dei *partner* ed un intervento del giudice, che, dopo aver sentito i conviventi ed esaminato (e verificato positivamente) “se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata”, pronuncia lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 29).

La legge svizzera sembra puntare decisamente sulla responsabilizzazione dei conviventi, come è confermato anche dalla norma che prevede che un *partner* può domandare lo scioglimento dell’unione domestica registrata, se al momento della proposizione dell’azione i *partner* vivono separati da almeno un anno (art. 30).

9. Alla luce di quanto osservato finora, e senza poter in questa sede indugiare oltre, è facile constatare la grande complessità delle questioni che il disegno di legge sui Dico pone sul tappeto. Meno agevole è prevedere quello che ne sarà il suo destino, una volta che inizierà il suo esame nelle aule parlamentari, con il rischio, davvero concreto, che esso rimanga sul guado, stritolato da veti incrociati, polemiche politiche, nuove “guerre di religione”.

La compatibilità complessiva del testo con la Costituzione è fuori discussione, come si è cercato di dimostrare; altra cosa, costituzionalmente irrilevante, è contestare la sua opportunità politica, la presunta deviazione da precetti etici o religiosi, la sua conformità o meno con una certa visione del Mondo.

I toni dello scontro sono, tuttavia, molto forti (per certi versi quasi apocalittici) e non si vede come placarli, nonostante i paletti della Costituzione siano chiari: la famiglia dell’art. 29, come società naturale fondata sul matrimonio, che è, lo si ripete, una famiglia composta da un uomo e da una donna; le formazioni sociali dell’art. 2 ed il principio di uguaglianza dell’art. 3, che fondano il diritto a formare una comunità di vita e di affetti anche fuori dal matrimonio e anche tra coppie omosessuali. Altre soluzioni costituzionali da percorrere non ci sono, come lo stesso art. 7, pure evocato dai più alti vertici dello Stato, perché non è in gioco una questione di rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma un problema di una libera e sovrana scelta dello Stato di regolare o meno una certa situazione di fatto.

E’ se c’è un diritto, esso non può rimanere sulla carta, ma partendo dalla Carta costituzionale (con i limiti da essa dettati, ad esempio relativamente alla posizione dei figli) deve trovare un’attuazione sul piano legislativo, così rispondendo positivamente all’evoluzione della coscienza sociale e (forse) del sistema dei valori di cui una Costituzione si innerva.

I Dico hanno, in conclusione, il pregio di tentare di offrire a questo diritto una prima configurazione e per questo meritano un sostegno; hanno il difetto di assimilare situazioni di fatto molto diverse e di contenere qualche norma di non limpida formulazione e su



questo punto devono essere corretti, immaginando anche una differenziazione tra il regime delle coppie eterosessuali (meno “pressante”, si è osservato, dal punto di vista della tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte e più *soft*, nel suo contenuto, perché rivolto a persone che hanno comunque a disposizione l’istituto del matrimonio) e quello delle coppie omosessuali, invece, non rimandabile sul piano della garanzia dei diritti, e quindi più pregnante nella sua sostanza, perché non alternativo al matrimonio medesimo.

Per ritornare sul gioco di parole, che ha dato inizio a queste note, allora, “Dico sì” e “Dico no”, allo stesso tempo, ma comunque andando avanti su questa strada.